



Assicurazioni Internazionali di Previdenza

INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO ANNUO

Prodotti assicurativi della linea
Sanpaolo Vita distribuiti da

 **SANPAOLO INVEST**

NOTA INFORMATIVA
E
CONDIZIONI CONTRATTUALI

 **SANPAOLO**

SOMMARIO

Nota Informativa	pag. 2
A. Informazioni relativa alla Compagnia	2
B. Informazioni relativa al contratto	2
C. Informazioni in corso di contratto	7
D. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia	7
<hr/>	
Condizioni Contrattuali	8
Art. 1 Obblighi di A.I.P.	8
Art. 2 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità	8
Art. 3 Prestazioni	8
Art. 4 Pensione assicurata alla data di quiescenza	8
Art. 5 Capitale assicurato in caso di morte	9
Art. 6 Pagamento del premio	9
Art. 7 Facoltà di versamento di premi unici aggiuntivi	10
Art. 8 Bonus di fedeltà	10
Art. 9 Conclusione del contratto - Entrata in vigore della garanzia	11
Art. 10 Recesso	11
Art. 11 Rivalutazione della pensione	11
Art. 12 Riscatto	11
Art. 13 Opzioni	12
Art. 14 Prestiti	13
Art. 15 Cessione, pegno e vincolo	13
Art. 16 Beneficiari	13
Art. 17 Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta	13
Art. 18 Tasse e imposte	14
Art. 19 Riferimento alle norme di legge	14
Art. 20 Foro competente	14
<hr/>	
Clausola di Rivalutazione	15
<hr/>	
Regolamento di FONDO VIVAPIÙ	16
<hr/>	
Progetti esemplificativi	17
<hr/>	
Glossario	27
<hr/>	



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D. lgs. n. 174 del 17/3/1995.

A. Informazioni relative alla Compagnia

Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo:

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) è una Compagnia di assicurazione che ha sede legale in corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia e uffici amministrativi in via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano - Italia - tel. 02.3051.1 - fax 02.3051.2950. È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2229 del 03/12/2003 pubblicato sulla G.U. n. 288 del 12/12/2003.

B. Informazioni relative al contratto

B.1 Definizione di ciascuna garanzia e opzione

Il contratto qui descritto è denominato **Invest Rendita Garantita** a premio annuo ed è costituito da una garanzia principale e da una garanzia accessoria di tipo facoltativo; tale prodotto è stato realizzato per coloro che intendono soddisfare i bisogni futuri di previdenza integrativa.

La *garanzia principale* consiste nell'impegno di A.I.P. a corrispondere al Beneficiario designato una pensione annua vitalizia rivalutabile a decorrere dalla data di scadenza stabilita in relazione all'età di quiescenza prescelta dall'Assicurato.

La pensione è dovuta in rate annuali posticipate.

La *garanzia accessoria* consiste nella possibilità del Contraente di stipulare delle assicurazioni previdenziali aggiuntive, a integrazione della garanzia principale, attraverso dei versamenti una tantum.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- con il versamento di ogni rata di premio si acquisisce definitivamente una quota di rendita rivalutabile che si cumulerà, anno per anno, alle quote precedenti fino a determinare la pensione integrativa desiderata;
- la facoltà del Contraente di modificare l'ammontare del premio annuo base pattuito (Vedi punto B.3);
- la possibilità del Contraente di acquistare quote extra di pensione integrativa attraverso il versamento di premi unici aggiuntivi (Vedi punto B.4);
- il diritto del Beneficiario alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio: il suo ammontare è indicato nella tabella B del Progetto Esemplificativo allegato (capitale assicurato in caso di morte) e corrisponde, se il contratto è in regola con il versamento del premio base, al maggior importo tra la somma di tutti i premi versati e rivalutati fino alla data del decesso al tasso del 2% annuo composto e il valor capitale delle quote di pensione acquisite e rivalutate fino a quel momento;
- una pensione aggiuntiva, liquidabile alla data di quiescenza pattuita a titolo di "Bonus di fedeltà", pari al 15% della pensione assicurata rivalutata a condizione che il *premio annuo medio* sia almeno pari al premio annuo inizialmente pattuito. Per *premio annuo medio* si intende quell'importo che si ottiene dividendo la somma dei premi, annui o frazionati, e versati fino alla data di quiescenza per il numero delle annualità di premio pattuite;
- qualora il *premio annuo medio* sia almeno pari a 2.500,00 euro, il "Bonus di fedeltà" suddetto viene maggiorato secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione delle quote di pensione assicurate, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari ottenuti dalla Gestione Speciale degli

investimenti denominata FONDO VIVAPIÙ cui è collegato il contratto (Vedi punto B.5);

- la certezza dei risultati acquisiti di anno in anno in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, le quote di pensione assicurate non possono mai diminuire;
- nel periodo di durata pagamento dei premi viene garantita una rivalutazione minima del 2% annuo composto sulle quote di pensione acquisite; in calce alla Tabella B del Progetto Esemplificativo è riportato il valore minimo della pensione che sarà erogata in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza;
- nel periodo di corresponsione della pensione, la garanzia del valore minimo della pensione assicurata calcolata sulla base di un tasso di interesse annuo del 2% annuo composto (tasso tecnico).

Al termine della durata contrattuale è inoltre possibile avvalersi di una delle seguenti opzioni:

- la possibilità di convertire la rendita vitalizia rivalutata in un capitale da liquidare in unica soluzione;
- con la richiesta di conversione in capitale, può anche essere esercitato il *differimento automatico di scadenza*; in tal caso il Contraente può rimandare la riscossione del capitale di anno in anno senza ulteriore corresponsione di premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte.

Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente a una parte delle prestazioni assicurate;

- la possibilità del Contraente di scegliere, alla scadenza del contratto, che la pensione rivalutata dovuta vita natural durante al Beneficiario designato venga convertita in una delle seguenti forme:
 - una pensione vitalizia dovuta al Beneficiario designato in rate semestrali o trimestrali posticipate, la prima delle quali da corrispondere rispettivamente dopo sei o tre mesi dalla data di quiescenza;
 - una pensione reversibile in caso di morte dell'Assicurato, a favore di altra persona preventivamente designata;
 - una pensione pagabile in maniera certa per 5 o 10 anni anche nel caso in cui in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato. Al termine del periodo suddetto la pensione assicurata sarà erogata solo a condizione dell'esistenza in vita dell'Assicurato.

Tali richieste devono essere inoltrate ad A.I.P. almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto.

B.2 Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni, a condizione che l'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non sia inferiore a 45 o superiore a 70 anni.

B.3 Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento vitalizio della pensione assicurata dal contratto è previsto un premio annuo anticipato denominato premio base, il cui ammontare rimane costante, dovuto per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio minimo è pari a 1.000,00 euro.

L'importo del premio annuo inizialmente pattuito può essere modificato durante la durata del contratto. Nei 5 anni precedenti la data di quiescenza, per le polizze che hanno durata maggiore o uguale a 10 anni, e nei 3 anni precedenti la data di quiescenza, per le polizze che hanno durata inferiore a 10 anni, gli incrementi di premio rispetto al premio base di piano vengono considerati premi unici aggiuntivi.

Tale contratto consiste in un programma assicurativo previdenziale ad accumulazione; la possibilità di aumentare o diminuire il premio oppure di sospenderlo anche solo temporaneamente conferisce al prodotto ampia flessibilità rendendolo pertanto perfettamente adeguabile per tutto l'arco della durata contrattuale alle disponibilità economiche del Contraente e ai suoi bisogni previdenziali.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate **semestrali**: in tal caso, tuttavia, il Contraente dovrà corrispondere i premi relativi ai primi due anni di durata del contratto per l'intero importo annuo, la rateazione prescelta avrà inizio dalla terza annualità; le relative quote di pensione acquisite verranno rivalutate proporzionalmente alla frazione di anno successiva all'epoca del versamento.

Dopo che sia stato completato il versamento delle prime due annualità di premio, il Contraente ha facoltà



di modificare a ogni anniversario di polizza l'importo del premio annuo.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, di riattivazione o di modifica del premio base, il capitale assicurato in caso di morte descritto al precedente punto B.1 viene ugualmente riconosciuto a condizione che risulti complessivamente versato un determinato ammontare di premi annui, come dettagliatamente indicato nelle Condizioni Contrattuali; in caso non sussistano tali circostanze, il capitale in caso di morte sarà pari al valor capitale delle quote di pensione acquisite, rivalutate fino alla data del decesso.

B.4 Informazioni sui premi relativi alla garanzia principale e a quella accessoria

L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età e il sesso dell'Assicurato.

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive e legittime contestazioni di A.I.P. che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

I versamenti aggiuntivi previsti per la *garanzia accessoria* possono essere effettuati in qualsiasi momento dell'anno e comunque per un ammontare non inferiore al premio annuo minimo (pari a 1.000,00 euro). Le quote di pensione aggiuntive non concorrono alla determinazione del "Bonus di fedeltà".

I premi dovuti per la garanzia principale e per quella accessoria non possono essere modificati da A.I.P. nel corso della durata del contratto.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione del caricamento, cioè della parte del premio dovuto che è trattenuta da A.I.P. per fare fronte ai costi gravanti sul contratto.

B.5 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili / rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad un'apposita gestione degli investimenti istituita da A.I.P. e separata dalle altre sue attività, denominata "Gestione speciale FONDO VIVAPIÙ", o più brevemente FONDO VIVAPIÙ, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento riportato a pag. 16 e approvato dall'ISVAP.

Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la correttezza della gestione e i risultati conseguiti.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - sottraendone una misura fissa pari ad un punto percentuale.

Le quote di pensione acquisite con il versamento di ciascun premio verranno rivalutate proporzionalmente alla frazione di anno (pro-rata temporis) successiva al versamento del premio.

Il beneficio finanziario così attribuito determina, durante il periodo di pagamento dei premi e di *differimento automatico di scadenza* la progressiva maggiorazione delle quote di pensione acquisite per rivalutazione; durante il periodo di corresponsione della pensione al risultato della Gestione viene sottratta una misura fissa pari a un punto percentuale. Il beneficio finanziario così ottenuto viene depurato del tasso d'interesse già riconosciuto nel calcolo della pensione assicurata (tasso tecnico) determinando la progressiva maggiorazione della prestazione per rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

B.6 Modalità di scioglimento del contratto

È facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti:

- se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 2, il contratto si estingue automaticamente **con la perdita di quanto già versato**: entro 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto;

- se il numero di annualità di premio corrisposte é almeno pari a 2, si ha diritto:
 - a riscuotere il valore del riscatto, pari al valor capitale delle quote di pensione acquisite con i premi versati e rivalutate fino all'epoca del riscatto (il valore di riscatto viene ridotto del 5% se richiesto prima che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza del contratto): in tal caso il contratto si estingue definitivamente; la richiesta va inoltrata ad A.I.P. mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e la fornitura dei documenti indicati nelle Condizioni Contrattuali al seguente indirizzo:

A.I.P. S.p.A.
Ufficio Portafoglio
via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano

oppure

- a mantenere in vigore le quote di pensione acquisite che continueranno a rivalutarsi a ogni successivo anniversario. In questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure riprendere il versamento dei premi residui da una qualsiasi scadenza di premio successiva alla sospensione.

Tutti i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

B.7 Indicazione dei valori di pensione acquisita (nel caso di sospensione del pagamento dei premi) e di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie

Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati il capitale caso morte, i valori di riscatto e le quote di pensione acquisite determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati **sono garantiti**.

L'ammontare della pensione maturata in relazione ai premi versati resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, modificando l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- **prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità di premio;**
- **le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Compagnia.**

B.8 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione scritta ad A.I.P. con lettera raccomandata, completa della documentazione indicata nelle Condizioni Contrattuali, indirizzata al seguente recapito:

A.I.P. S.p.A.
Ufficio Portafoglio
via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della Proposta o Proposta-polizza da parte di A.I.P.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza firmata da A.I.P. viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato,



oppure

- Il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte di A.I.P. la polizza da essa firmata o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso A.I.P. rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente anticipata.

B.9 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile e aspetti legali

Tassazione delle somme assicurate

Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-quinquies del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. "Nuovo T.U.I.R.", sono redditi di capitale quelli derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale*.

Sulle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, la Compagnia applica un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 7 del D. lgs. n. 461 del 21/11/1997) sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta secondo quanto previsto all'art. 14 bis, commi 2 e 2 bis, del D. lgs. n. 124 del 21/4/1993.

Le somme erogate dalla Compagnia sono:

- se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia avente funzione previdenziale*, soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.");
- se corrisposte al verificarsi del decesso dell'Assicurato, esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.");
- se corrisposte in caso di riscatto o di esercizio dell'opzione in capitale, esenti da ogni imposizione;
- se corrisposte in caso di riscatto oppure di esercizio dell'opzione in capitale, la tassazione relativa al 1° comma verrà applicata pro-rata temporis sul risultato netto maturato con riferimento al periodo decorso dall'ultima ricorrenza annuale di polizza;

* Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.", sono rendite aventi funzione previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello stato che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili nè sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisita, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

B.10 Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami A.I.P. S.p.A., via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano, fax 02.3051.2950, e-mail: ufficioreclami@sanpaolovita.it. Qualora l'esponente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della docu-

mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

B.11 Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

C. Informazioni in corso di contratto

C.1 Informazioni relative ad A.I.P.

A.I.P. comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto A.

C.2 Informazioni relative al contratto

A.I.P. fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per l'applicazione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione a esso applicabile.

C.3 Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente A.I.P. comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dalla rendita assicurata per effetto della rivalutazione del contratto.

C.4 Informazioni relative al valore di riscatto maturato

A.I.P. fornirà sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dal Contraente, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

D. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia

I pagamenti a carico di A.I.P. avverranno dopo che saranno stati consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato all'Art. 17 delle Condizioni Contrattuali.

La presente Nota, relativa alle assicurazioni individuali, è redatta in conformità alle prescrizioni dell'ISVAP e ha solo valore e scopo informativo.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE DELLE GARANZIE E BONUS DI FEDELTA' (TARIFFA 22K - INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO ANNUO)

Art. 1 Obblighi di A.I.P.

Gli obblighi di A.I.P. risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 2 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla decorrenza della garanzia, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in mala fede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 Prestazioni

A.I.P. garantisce la corresponsione al Beneficiario designato di una rendita vitalizia, di seguito denominata "pensione", dovuta alla data di quiescenza pattuita e finché egli sia in vita, nei termini fissati al successivo Art. 4 "Pensione assicurata alla data di quiescenza".

La pensione assicurata è pari alla somma delle quote di pensione acquisite con i singoli premi annui versati e rivalutate secondo quanto stabilito al successivo Art. 11 "Rivalutazione della pensione".

A.I.P. garantisce inoltre, a titolo di Bonus di fedeltà, una maggiorazione della pensione assicurata, secondo le modalità e la misura stabilite al successivo Art. 8 "Bonus di fedeltà".

Il Contraente versa un premio annuo di ammontare costante. Tale premio, denominato premio base, è dovuto alla decorrenza del contratto e, sempre che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze annuali di tale data anteriori alla data di quiescenza.

In caso di morte dell'Assicurato prima della data di quiescenza, A.I.P. corrisponde immediatamente ai Beneficiari designati un capitale determinato secondo le modalità previste al successivo Art. 5 "Capitale assicurato in caso di morte".

Dopo che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio base, il Contraente ha facoltà di modificare l'ammontare del premio annuo, secondo le norme fissate al successivo Art. 6 "Pagamento del premio", per il periodo restante fino alla data di quiescenza, versando un importo superiore o inferiore al premio base pattuito.

Inoltre, egli può effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi secondo quanto indicato al successivo Art. 7 "Facoltà di versamento di premi unici aggiuntivi".

Art. 4 Pensione assicurata alla data di quiescenza

La pensione decorre dalla data di quiescenza che viene prescelta dall'Assicurato quale età pensionabile. La pensione è dovuta in rate annuali posticipate, la prima delle quali da corrispondere dopo un anno dalla suddetta data di quiescenza.

La quota di pensione annua che si acquisisce con il versamento di ognuna delle prime due annualità di premio base, o di ognuna delle annualità successive alla seconda, si determina applicando alla pensione base assicurata indicata in polizza i valori percentuali riportati rispettivamente nella colonna A o nella colonna B della tabella 1 allegata (pag. 21).

Ogni modifica, in aumento o in diminuzione, dell'ammontare del premio annuo rispetto al premio base, effettuata secondo le modalità indicate al successivo Art. 6 "Pagamento del premio", determina, nel periodo successivo alla modifica, un aumento o una diminuzione proporzionale della quota di pensione annua che sarebbe stata acquisita con il versamento del premio base pattuito.

Se il premio annuo è frazionato in più rate, la quota di pensione annua acquisita con ciascuna rata di pre-

mio si ottiene dividendo la quota di pensione sopra definita per il numero di rate in cui il premio annuo risulta frazionato.

Art. 5 Capitale assicurato in caso di morte

Il capitale da corrispondere in caso di decesso dell'Assicurato prima della data di quiescenza è pari al maggiore tra il valor capitale (determinato secondo quanto stabilito al successivo Art. 13 "Opzioni" lettera d) delle quote di pensione acquisite e rivalutate fino alla data del decesso e:

a) se il pagamento del premio base risulta regolarmente versato: la somma dei premi versati (annui e unici aggiuntivi), rivalutati ciascuno del 2% annuo composto dalla data di effettivo versamento fino alla data del decesso dell'Assicurato;

b) se il Contraente si è avvalso della facoltà di sospendere, riprendere o modificare l'importo del premio base: il capitale indicato alla precedente lettera a), a condizione che la somma di tutti i premi versati (a esclusione dei premi unici aggiuntivi) risulti almeno pari a quello che si sarebbe ottenuto versando, entro la data del decesso, il premio base pattuito a ogni regolare scadenza (in caso di sospensione dei versamenti, la rata di premio rimasta insoluta, entro un periodo massimo di 180 giorni, non verrà considerata come rata dovuta), oppure, se la suddetta condizione non si verifica, un importo pari al valor capitale delle quote di pensione acquisite (come definita nel primo paragrafo del presente articolo).

La documentazione necessaria per la liquidazione del capitale così determinato è indicata al successivo Art. 17 "Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta".

La corresponsione del capitale dovuto in caso di morte determina la risoluzione del contratto.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 6 Pagamento del premio

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa da A.I.P., presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre che A.I.P. non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Dopo il pagamento delle prime due annualità di premio base, il Contraente ha facoltà di modificare l'ammontare del premio annuo da corrispondersi dal successivo anniversario della data di decorrenza del contratto e fino alla data di quiescenza pattuita. Nei 5 anni precedenti la data di quiescenza per le polizze che hanno durata maggiore/uguale a 10 anni e nei 3 anni precedenti la data di quiescenza per le polizze che hanno durata inferiore a 10 anni, gli incrementi di premio rispetto al premio base di piano vengono considerati premi unici aggiuntivi.

La richiesta di modifica deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dell'anniversario di scadenza del premio annuo da modificare.

Dopo il pagamento delle prime due annualità di premio, il Contraente ha facoltà di sospendere il versamento dei premi, mantenendo il diritto alle quote di pensione acquisite e alla relativa copertura in caso di morte come specificato all'Art. 5 "Capitale assicurato in caso di morte".

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di premio rimasta insoluta, il versamento dei premi si considera sospeso.

Il Contraente ha facoltà di riprendere il versamento dei premi pattuiti da una qualsiasi scadenza di premio successiva alla sospensione.

Nel caso in cui il Contraente non abbia completato il pagamento delle prime due annualità di premio, il contratto, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di premio rimasta per prima insoluta, si risolve e il premio pagato resta acquisito ad A.I.P.. Egli ha tuttavia diritto a riattivare il contratto, entro **24 mesi dalla sca-**



denza della rata di premio rimasta per prima insoluta, versando le rate di premio arretrate, le quali acquisiscono le quote di pensione ad esse corrispondenti secondo quanto disposto dal precedente Art. 4 "Pensione assicurata alla data di quiescenza", con rivalutazione delle quote stesse dall'epoca del pagamento di tali rate.

I pagamenti dei premi successivi al primo sono comunque dovuti alle date di scadenza delle rate; la rivalutazione della quota di pensione acquisita con i premi versati successivamente a tale data verrà effettuata secondo quanto previsto al comma a) dell'Art. 11 "Rivalutazione della pensione".

Art. 7 Facoltà di versamento di premi unici aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà di stipulare delle assicurazioni di previdenza integrativa a premio unico, accessorie dell'assicurazione base, mediante il versamento di premi aggiuntivi.

L'ammontare del singolo premio aggiuntivo non può risultare inferiore all'importo del premio annuo minimo (pari a 1.000,00 euro).

La quota aggiuntiva di pensione che si acquisisce con il versamento di ciascun premio unico aggiuntivo si determina secondo i coefficienti riportati nella Tabella 2 allegata (pag. 23), ed è regolata dalle presenti condizioni.

Tale quota aggiuntiva non dipende dall'epoca di stipulazione dell'assicurazione accessoria, ma soltanto dal sesso e dall'età dell'Assicurato alla data di quiescenza pattuita.

Le quote aggiuntive di pensione così acquisite si rivalutano con le stesse modalità previste per l'assicurazione base e ai fini dell'erogazione delle prestazioni assicurate in caso di vita vengono cumulate alle quote di pensione acquisite con il versamento dei premi dell'assicurazione base, ma non beneficiano del Bonus di fedeltà.

Il versamento di premi unici aggiuntivi concorre a determinare il capitale caso morte con le modalità previste all'Art. 5 "Capitale assicurato in caso di morte".

Art. 8 Bonus di fedeltà

In caso di vita dell'Assicurato alla data di quiescenza pattuita e a condizione che il contratto sia in regola con il pagamento del premio base, viene riconosciuta al Beneficiario designato una pensione aggiuntiva, a titolo di Bonus di fedeltà, di importo pari al 15% della pensione acquisita con i premi annui o frazionati, che si cumula a quest'ultima a ogni effetto.

Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà di modificare il premio o di sospenderne il versamento, il Bonus di fedeltà viene ugualmente riconosciuto a condizione che la somma dei premi versati, annui o frazionati, sia almeno pari a tante volte il premio base per quante sono le annualità di premio pattuite alla stipulazione.

Inoltre, qualora l'importo del premio annuo medio (*) sia almeno pari a 2.500,00 euro, il Bonus di fedeltà sopra definito viene maggiorato nella misura del:

- 10%, se il premio annuo medio è inferiore a 5.000,00 euro,
- 15%, se il premio annuo medio è uguale o superiore a 5.000,00 euro, ma inferiore a 7.500,00 euro,
- 25%, se il premio annuo medio è uguale o superiore a 7.500,00 euro, ma inferiore a 20.000,00 euro,
- 35%, se il premio annuo medio è uguale o superiore a 20.000,00 euro.

Per i contratti che prevedono un numero n di annualità di premio inferiore a 10, le sopra riportate percentuali di maggiorazione del Bonus di fedeltà si riducono in proporzione agli n decimi.

Il Bonus di fedeltà non ammette valori di riduzione o di riscatto.

(*) Per "premio annuo medio" si intende quell'importo che si ottiene dividendo la somma dei premi annui o frazionati versati fino alla data di quiescenza, per il numero delle annualità di premio pattuite alla stipulazione del contratto.

Art. 9 Conclusione del contratto - Entrata in vigore della garanzia

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la polizza firmata da A.I.P. viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte di A.I.P. la polizza da essa firmata o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

La garanzia entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 della data di decorrenza del contratto indicata in polizza.

Art. 10 Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione ad A.I.P. con lettera raccomandata, completa della documentazione indicata al successivo Art. 17 "Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta" inviata al seguente recapito:

A.I.P. S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso A.I.P. rimborsa il premio, eventualmente corrisposto dal Contraente.

Art. 11 Rivalutazione della pensione

a) A ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e fino alla data di quiescenza inclusa, la pensione acquisita con i premi versati viene rivalutata in base al tasso annuo di rivalutazione definito alla lettera b) del punto A - Misura della rivalutazione della Clausola di Rivalutazione,

- per un anno intero, relativamente alle quote di pensione già acquisite e rivalutate fino all'anniversario precedente, e
- proporzionalmente alla frazione di anno successiva all'epoca del versamento, per le quote di pensione acquisite con i premi versati nell'anno.

La modalità sopra esposta viene applicata pro-rata temporis per la rivalutazione della prestazione da effettuare all'epoca del riscatto oppure alla data del decesso (secondo quanto indicato al primo paragrafo del precedente Art. 5 "Capitale assicurato in caso di morte") con riferimento al periodo decorso dall'ultimo anniversario: in questo caso, il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese di liquidazione.

b) Durante il periodo di corresponsione della pensione, a ogni anniversario della data di decorrenza del contratto le rate di pensione con scadenza successiva a tale anniversario vengono rivalutate applicando il tasso annuo di rivalutazione definito alla lettera c) del punto A - Misura della rivalutazione della Clausola di Rivalutazione.

Art. 12 Riscatto

Il Contraente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto richiedendo per iscritto, con lettera raccomandata ad A.I.P., il pagamento del relativo valore di riscatto, purchè abbia versato almeno 2 annualità di premio base. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta.



Il valore di riscatto è pari al valor capitale delle quote di pensione acquisite con i premi versati e rivalutate fino alla data di pervenimento della documentazione indicata al successivo Art. 17 "Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta".

Il valor capitale è determinato secondo quanto stabilito al successivo Art. 13 "Opzioni" lettera d).

Se la risoluzione anticipata viene tuttavia effettuata prima che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza del contratto, il suddetto valore viene ridotto del 5%.

Per i contratti che prevedono un numero di annualità di premio inferiore a 10, il suddetto periodo di cinque anni viene ridotto a:

- quattro anni se le annualità pattuite sono 8 o 9,
- tre anni se le annualità pattuite sono 6 o 7,
- due anni se le annualità pattuite sono 5.

Art. 13 Opzioni

Il Contraente può richiedere, almeno 60 giorni prima della data di quiescenza, che la pensione annua vitalizia complessivamente acquisita - comprensiva, se del caso, del Bonus di fedeltà e delle quote aggiuntive - venga convertita in una delle seguenti prestazioni alternative:

- a) una pensione vitalizia dovuta al Beneficiario designato in rate semestrali o trimestrali posticipate, la prima delle quali da corrispondere rispettivamente dopo sei o tre mesi dalla data di quiescenza;
- b) una pensione vitalizia da corrispondere al Beneficiario designato con la garanzia che, in caso di morte dell'Assicurato, prima di aver percepito cinque o dieci annualità di pensione, le rate mancanti al suddetto numero di annualità verranno corrisposte al Beneficiario designato alla loro naturale scadenza;
- c) una pensione da corrispondere al Beneficiario designato finché l'Assicurato sia in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore del sopravvissuto preventivamente designato, fintanto che quest'ultimo resti in vita;
- d) un capitale da corrispondere immediatamente al Beneficiario designato, di importo uguale al valor capitale della pensione annua vitalizia complessivamente acquisita.

L'ammontare della pensione derivante dalle opzioni a) e b) nonché quello relativo al valor capitale dell'opzione d), si determina applicando i corrispondenti valori riportati nelle rispettive Tab. 3 (pag. 24), Tab. 4 (pag. 25), Tab. 5 (pag. 26) allegate.

L'ammontare della pensione derivante dall'opzione c) viene comunicato da A.I.P. previa designazione del secondo vitaliziato.

La pensione di opzione viene annualmente rivalutata secondo quanto stabilito al precedente Art. 11 "Rivalutazione della pensione" lettera b).

L'opzione di cui alla precedente lettera d) può essere esercitata anche limitatamente a una parte dell'ammontare della pensione annua vitalizia acquisita, purché il controvalore della rata di rendita non sia inferiore a euro 3.000,00.

Con la richiesta di conversione in capitale, può anche essere esercitata la facoltà di differimento automatico, con conseguente rinvio, di anno in anno e fino alla richiesta di interruzione del differimento automatico, della riscossione del capitale di opzione determinato secondo quanto stabilito alla precedente lettera d). Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente a una parte del capitale suddetto.

Durante il differimento automatico, il capitale si rivaluta annualmente in base al tasso annuo di rivalutazione definito alla lettera b) del punto A - Misura della rivalutazione della Clausola di Rivalutazione. All'interruzione del differimento automatico, la rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo decorso dall'ultimo anniversario della data di decorrenza del contratto.

Art. 14 Prestiti

A fronte del presente contratto non possono essere concessi prestiti.

Art. 15 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti di A.I.P., devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e l'operazione di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 16 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad A.I.P., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad A.I.P. di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, il recesso e le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto ad A.I.P. o fatte per testamento.

Art. 17 Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti di A.I.P. debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di **revoca della proposta-polizza** o di **recesso dal contratto**:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale della proposta-polizza (in caso di revoca) o originali, con eventuali appendici, della proposta-polizza e della polizza di conferma (in caso di recesso).
- per i pagamenti conseguenti alla **richiesta di riscatto**:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originali, con eventuali appendici, della proposta-polizza e della polizza di conferma.
- per i pagamenti conseguenti al **decesso dell'Assicurato**:
 - richiesta di liquidazione del capitale;
 - originali, con eventuali appendici, della proposta-polizza e della polizza di conferma;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi;
 - documentazione di tutti i Beneficiari della polizza: codice fiscale, indirizzo completo;
 - a seguito di specifiche esigenze, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione quale, per esempio, autocertificazione di non gravidanza nel caso in cui siano indicati come



Beneficiari "Figli nati e nati", oppure copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con la quale si autorizza la riscossione del capitale destinato ai Beneficiari minorenni.

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'**opzione in capitale**:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originali, con eventuali appendici, della proposta-polizza e della polizza di conferma.
- A.I.P. si riserva di chiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato entro un anno dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di perdita degli originali della proposta-polizza e della polizza di conferma dovrà essere consegnata un'autocertificazione attestante lo smarrimento.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI - CAB - n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

A.I.P. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione precedentemente indicata; decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene eseguito presso la sede di A.I.P. o presso i soggetti da questa abilitati.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 Riferimento alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

Art. 20 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali A.I.P. riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni garantite in base alle condizioni di seguito riportate. A tal fine A.I.P. gestisce attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale FONDO VIVAPIÙ.

A. Misura della rivalutazione

a) A.I.P. dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a un punto percentuale.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ, quale definito al punto 4 del Regolamento è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione.

b) Il tasso annuo di rivalutazione, per il periodo fino alla data di quiescenza, è uguale al rendimento annuo attribuito, quale definito al precedente punto a), e non può risultare inferiore al 2%.

c) Il tasso annuo di rivalutazione, per il periodo di corresponsione della pensione, si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito, di cui al precedente punto a), e il suddetto tasso tecnico.

B. Rivalutazione della pensione

A ogni anniversario della data di decorrenza, le prestazioni assicurate vengono rivalutate mediante aumento, a totale carico di A.I.P., della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base al tasso di rivalutazione fissato al precedente punto A. Misura della rivalutazione lettera a), secondo quanto stabilito dall'Art. 11 "Rivalutazione della pensione" delle Condizioni Contrattuali.

Il tasso di rivalutazione viene comunicato di volta in volta al Contraente.



REGOLAMENTO DI FONDO VIVAPIÙ

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e a eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome FONDO VIVAPIÙ.

Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO VIVAPIÙ.

2. La gestione di FONDO VIVAPIÙ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di FONDO VIVAPIÙ al presente Regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO VIVAPIÙ, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.

3. L'esercizio di FONDO VIVAPIÙ da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.

4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di FONDO VIVAPIÙ al valore medio degli investimenti di FONDO VIVAPIÙ.

Per risultato finanziario di FONDO VIVAPIÙ si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da FONDO VIVAPIÙ - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in FONDO VIVAPIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in FONDO VIVAPIÙ per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti di FONDO VIVAPIÙ si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di FONDO VIVAPIÙ.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ.

5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE DELLE GARANZIE E BONUS DI FEDELTA'

Gli esempi che seguono sono redatti sulla base delle Condizioni Contrattuali e presentano uno sviluppo delle prestazioni di carattere puramente orientativo, basato sulle ipotesi finanziarie dettate dall'ISVAP che prevedono l'utilizzo di un tasso di rendimento lordo costante pari al 4,5%.

Il beneficio finanziario netto, annuo costante, riconosciuto ai Beneficiari designati durante il periodo di pagamento dei premi e di corresponsione della pensione è pari al 3,5%, determinato sottraendo dal rendimento lordo suddetto una misura fissa pari a 1 punto percentuale.

Durante il periodo di pagamento dei premi la misura di rivalutazione corrisponde a detto beneficio finanziario; durante la corresponsione della pensione, la misura di rivalutazione è ottenuta, invece, scorporando da detto beneficio finanziario il tasso tecnico del 2% già riconosciuto nel calcolo della pensione assicurata.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, di seguito vengono riportati i rendimenti lordi già conseguiti dalla Gestione Speciale FONDO VIVAPIÙ nel quinquennio appena trascorso e quelli effettivamente riconosciuti ai Beneficiari designati (vedi punto A della Clausola di Rivalutazione delle Condizioni Contrattuali), comparati con i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato, delle obbligazioni e con l'inflazione.

Anno	Rendimento lordo conseguito dal FONDO VIVAPIÙ (*)	Rendimenti del FONDO VIVAPIÙ riconosciuti	Tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni	Tasso annuo di inflazione
1999	6,34%	5,34%	4,50%	1,6%
2000	5,13%	4,13%	5,57%	2,6%
2001	5,59%	4,59%	4,93%	2,7%
2002	4,57%	3,57%	4,67%	2,5%
2003	4,49%	3,49%	3,73%	2,5%

(*) Rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIÙ dall'1/1 al 31/12.

N.B.: Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente, ma esse servono esclusivamente a illustrare il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate secondo un possibile scenario. Così come non è possibile conoscere anticipatamente i risultati ricavabili dagli investimenti, non è altrettanto possibile prevedere il risultato conseguibile al termine del contratto espresso in termini reali (al netto cioè dell'inflazione).



IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI
(al lordo di oneri fiscali)

**ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A PREMIO ANNUO
CON RIVALUTAZIONE DELLE GARANZIE E BONUS DI FEDELTA'**

Tasso di rendimento finanziario della gestione speciale:	4,5%
Beneficio finanziario riconosciuto:	3,5%
Età dell'Assicurato:	45
Anno di nascita dell'Assicurato:	1958
Durata:	15
Sesso dell'Assicurato:	Maschio
Premio annuo:	euro 1.000,00
Rendita base iniziale:	euro 614,16

Anno	Premio annuo	Quota di pensione assicurata (inizio anno)	Capitale assicurato in caso di morte (fine anno)
1	1.000,00	34,30	1.020,00
2	1.000,00	69,81	2.060,40
3	1.000,00	114,22	3.121,61
4	1.000,00	160,18	4.204,04
5	1.000,00	207,75	5.308,12
6	1.000,00	256,99	6.434,28
7	1.000,00	307,95	7.582,97
8	1.000,00	360,69	8.754,63
9	1.000,00	415,28	9.949,72
10	1.000,00	471,78	11.168,72
11	1.000,00	530,26	12.412,09
12	1.000,00	590,79	13.680,33
13	1.000,00	653,43	14.973,94
14	1.000,00	718,26	16.293,42
15	1.000,00	785,37	17.639,29

PRESTAZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

IPOTESI 4,5%	
euro	
Pensione assicurata nell'ipotesi di rivalutazione sopra indicata (comprensiva di Bonus di fedeltà)	934,79
Capitale in opzione (comprensivo di Bonus di fedeltà)	17.252,53
Viene comunque garantita una rendita annua minima a scadenza (calcolata in base alla rivalutazione annua minima del 2%)	827,79

CUMULO DEI PREMI VERSATI E IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE E DI RISCATTO IN CASO DI SOSPENSIONE DEI PREMI

ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE DELLE GARANZIE E BONUS DI FEDELTA'

Tasso di rendimento finanziario della gestione speciale:	4,5%
Beneficio finanziario riconosciuto:	3,5%
Età dell'Assicurato:	45
Anno di nascita dell'Assicurato:	1958
Durata:	15
Sesso dell'Assicurato:	Maschio

Anni trascorsi	Cumulo premi annui	Sospensione del pagamento premi		
		Pensione assicurata		Valore di riscatto a fine anno
		alla fine dell'anno	alla scadenza	
1	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	72,25	113,00	1.266,81
3	3.000,00	118,21	178,63	2.072,70
4	4.000,00	165,79	242,04	2.906,79
5	5.000,00	215,02	303,31	3.968,50
6	6.000,00	265,98	362,51	4.909,03
7	7.000,00	318,73	419,70	5.882,48
8	8.000,00	373,32	474,96	6.889,99
9	9.000,00	429,82	528,36	7.932,77
10	10.000,00	488,30	579,94	9.012,05
11	11.000,00	548,82	629,78	10.129,10
12	12.000,00	611,46	677,94	11.285,25
13	13.000,00	676,30	724,47	12.481,86
14	14.000,00	743,40	769,42	13.720,35
15	15.000,00	934,79	934,79	17.252,53

NOTE:

Le maggiorazioni annuali della pensione, nonché i valori di riscatto via via raggiunti, sono acquisiti in via definitiva.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del seguente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione alle diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta da A.I.P. per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

Le operazioni di riscatto e la sospensione del pagamento dei premi comportano una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella sovrastante, il recupero dei premi versati avverrà solo dopo la corresponsione di un certo numero di annualità di premio.

Tutte le prestazioni (tabella A, B, C e D) sono da considerarsi al lordo degli oneri fiscali (Vedere lettera B.9 della Nota Informativa).

(*) Il valore di riscatto, corrispondente al valor capitale delle quote di pensione acquisite, viene ridotto del 5% se richiesto entro i primi 5 anni, come indicato nelle Condizioni Contrattuali.



**IPOTESI DI SVILUPPO DELLA RENDITA VITALIZIA E CUMULO
DELLE RENDITE CORRISPOSTE**

**ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A PREMIO ANNUO
CON RIVALUTAZIONE DELLE GARANZIE E BONUS DI FEDELTA'**

Tasso di rendimento finanziario della gestione speciale:	4,5%
Beneficio finanziario riconosciuto:	3,5%
Età dell'Assicurato:	45
Anno di nascita dell'Assicurato:	1958
Durata:	15
Sesso dell'Assicurato:	Maschio
Totale premi corrisposti:	15.000,00 euro

Età	Rendita assicurata	Cumulo rendite corrisposte
60	934,79	934,79
61	948,53	1.883,32
62	962,48	2.845,80
63	976,64	3.822,44
64	991,00	4.813,44
65	1.005,57	5.819,01
66	1.020,36	6.839,37
67	1.035,37	7.874,73
68	1.050,59	8.925,32
69	1.066,04	9.991,37
70	1.081,72	11.073,08
71	1.097,63	12.170,71
72	1.113,77	13.284,48
73	1.130,15	14.414,62
74	1.146,77	15.561,39
75	1.163,63	16.725,02
76	1.180,74	17.905,76
77	1.198,11	19.103,87
78	1.215,73	20.319,59
79	1.233,60	21.553,20
80	1.251,75	22.804,94
81	1.270,15	24.075,10
82	1.288,83	25.363,93
83	1.307,79	26.671,71
84	1.327,02	27.998,73
85	1.346,53	29.345,26
86	1.366,33	30.711,60
87	1.386,43	32.098,02
88	1.406,82	33.504,84
89	1.427,50	34.932,34
90	1.448,50	36.380,84
91	1.469,80	37.850,64
92	1.491,41	39.342,05
93	1.513,35	40.855,40
94	1.535,60	42.391,00
95	1.558,18	43.949,18
96	1.581,10	45.530,28
97	1.604,35	47.134,63
98	1.627,94	48.762,57
99	1.651,88	50.414,46
100	1.676,18	52.090,63

TABELLA 1

N. premi annui pattuiti	Quota della rendita base assicurata che si acquisisce con il versamento di ognuna	
	delle prime 2 annualità di premio	delle annualità di premio successive alle prime due
	COLONNA A	COLONNA B
5	19,2500%	20,5000%
6	15,8340%	17,0830%
7	13,3925%	14,6430%
8	11,5610%	12,8130%
9	10,1385%	11,3890%
10	9,0000%	10,2500%
11	8,0690%	9,3180%
12	7,2900%	8,5420%
13	6,6325%	7,8850%
14	6,0740%	7,3210%
15	5,5855%	6,8330%
16	5,2210%	6,3970%
17	4,9100%	6,0120%
18	4,6240%	5,6720%
19	4,3720%	5,3680%
20	4,1450%	5,0950%
21	3,9440%	4,8480%
22	3,7700%	4,6230%
23	3,5900%	4,4200%
24	3,4590%	4,2310%
25	3,3100%	4,0600%
26	3,1760%	3,9020%
27	3,0500%	3,7560%
28	2,9400%	3,6200%
29	2,8445%	3,4930%
30	2,7500%	3,3750%



TABELLA "AGE SHIFTING"

PREMESSA

Le seguenti Tabelle 2-3-4-5 devono essere utilizzate congiuntamente alla presente tabella denominata "AGE SHIFTING".

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE TABELLE 2-3-4-5 RELATIVE ALLA TARIFFA 22K INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO ANNUO

La ricerca del tasso per età di quiescenza delle tabelle delle pagine successive si effettua mediante ringiovanimento oppure invecchiamento dell'età di quiescenza originaria, in base al sesso, all'anno di nascita e allo "shift" relativo all'Assicurato.

MASCHI Anno di nascita		Shift	FEMMINE Anno di nascita		Shift
da	a		da	a	
1908	1932	età di quiescenza + 2 anni	1908	1936	età di quiescenza + 2 anni
1933	1941	età di quiescenza + 1 anno	1937	1943	età di quiescenza + 1 anno
1942	1951	età di quiescenza + 0 anni	1944	1950	età di quiescenza + 0 anni
1952	1965	età di quiescenza - 1 anno	1951	1964	età di quiescenza - 1 anno
1966+		età di quiescenza - 2 anni	1965+		età di quiescenza - 2 anni

Esempio:

Si consideri un Assicurato maschio che abbia alla decorrenza del contratto un'età di quiescenza (età alla decorrenza del contratto + anni di durata) di 65 anni, sia nato nel 1938, abbia stipulato un contratto Invest Rendita Garantita a premio annuo e voglia versare un premio unico aggiuntivo.

Per calcolare l'effettiva data di quiescenza, dalla suddetta tabella "Age Shifting" si evince che per i nati maschi nel 1938 si deve invecchiare l'età di quiescenza di un anno; pertanto, nella Tabella 2 relativa alla quota di pensione annua acquisita per ogni 1.000 unità di premio unico aggiuntivo, il tasso corretto da utilizzare relativo all'effettiva data di quiescenza di 66 anni anziché 65 anni, è 59,97.

TABELLA 2

Quota di pensione annua acquisita per ogni 1.000,00 euro di premio unico aggiuntivo		
Età alla data di quiescenza (*) da confrontare con tabella "Age Shifting" di pag. 22	Sesso:	Sesso:
	MASCHILE	FEMMINILE
43	33,86	31,13
44	34,43	31,57
45	35,01	32,02
46	35,63	32,50
47	36,28	33,00
48	36,96	33,52
49	37,68	34,07
50	38,44	34,65
51	39,25	35,26
52	40,10	35,90
53	41,01	36,58
54	41,97	37,31
55	42,99	38,07
56	44,07	38,88
57	45,22	39,75
58	46,44	40,67
59	47,75	41,65
60	49,15	42,70
61	50,64	43,82
62	52,25	45,02
63	53,97	46,31
64	55,82	47,70
65	57,82	49,20
66	59,97	50,81
67	62,29	52,56
68	64,81	54,46
69	67,53	56,52
70	70,50	58,77
71	73,71	61,24
72	77,21	63,93

Le quote di pensione acquisite con i premi unici aggiuntivi non beneficiano del Bonus di fedeltà riconosciuto sulle prestazioni dell'assicurazione base nel caso di regolare pagamento dei premi annui.

(*) Si intende l'età dell'Assicurato al termine del differimento indicato in polizza.



TABELLA 3

Importo della rata posticipata SEMESTRALE o TRIMESTRALE di pensione vitalizia per ogni 1.000,00 euro di pensione ANNUA vitalizia assicurata				
Età alla data di quiescenza (*) da confrontare con tabella "Age Shifting" di pag. 22	MASCILE		FEMMINILE	
	Semestrale	Trimestrale	Semestrale	Trimestrale
43	495,34	246,52	495,72	246,80
44	495,26	246,46	495,66	246,76
45	495,18	246,40	495,59	246,71
46	495,09	246,34	495,53	246,66
47	495,01	246,27	495,46	246,61
48	494,91	246,20	495,39	246,56
49	494,81	246,13	495,31	246,50
50	494,71	246,05	495,23	246,44
51	494,60	245,97	495,15	246,38
52	494,48	245,88	495,06	246,31
53	494,35	245,79	494,97	246,24
54	494,22	245,69	494,87	246,17
55	494,08	245,58	494,76	246,09
56	493,93	245,47	494,65	246,01
57	493,77	245,35	494,53	245,92
58	493,60	245,23	494,40	245,83
59	493,41	245,09	494,27	245,73
60	493,22	244,95	494,12	245,62
61	493,01	244,79	493,97	245,50
62	492,78	244,62	493,80	245,38
63	492,54	244,44	493,63	245,25
64	492,27	244,25	493,43	245,11
65	491,99	244,04	493,23	244,95
66	491,68	243,81	493,00	244,79
67	491,35	243,57	492,76	244,61
68	490,98	243,30	492,49	244,41
69	490,59	243,01	492,21	244,20
70	490,16	242,69	491,89	243,97
71	489,69	242,34	491,55	243,72
72	489,17	241,96	491,17	243,44

(*) Si intende l'età dell'Assicurato al termine del differimento indicato in polizza.

TABELLA 4

Importo della rata posticipata annuale certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia per ogni 1.000,00 euro di pensione annua vitalizia assicurata					
RENDITA CERTA 5 ANNI			RENDITA CERTA 10 ANNI		
Età alla data di quiescenza (*) da confrontare con tabella "Age Shifting" di pag. 22	MASCHI	FEMMINE	Età alla data di quiescenza (*) da confrontare con tabella "Age Shifting" di pag. 22	MASCHI	FEMMINE
43	999,29	999,63	43	997,25	998,59
44	999,22	999,59	44	997,00	998,48
45	999,13	999,56	45	996,73	998,38
46	999,06	999,52	46	996,45	998,28
47	998,98	999,49	47	996,15	998,19
48	998,91	999,47	48	995,84	998,11
49	998,83	999,45	49	995,47	998,02
50	998,74	999,43	50	995,04	997,93
51	998,62	999,40	51	994,53	997,82
52	998,48	999,37	52	993,94	997,69
53	998,31	999,34	53	993,25	997,54
54	998,11	999,30	54	992,45	997,37
55	997,88	999,25	55	991,53	997,16
56	997,62	999,20	56	990,48	996,91
57	997,33	999,14	57	989,29	996,62
58	997,01	999,06	58	987,92	996,26
59	996,65	998,97	59	986,33	995,83
60	996,20	998,85	60	984,43	995,31
61	995,66	998,71	61	982,17	994,70
62	995,03	998,55	62	979,52	993,95
63	994,28	998,35	63	976,38	993,06
64	993,39	998,11	64	972,68	991,98
65	992,33	997,83	65	968,28	990,67
66	991,07	997,49	66	963,07	989,06
67	989,55	997,08	67	956,88	987,08
68	987,71	996,57	68	949,52	984,62
69	985,48	995,93	69	940,83	981,54
70	982,80	995,12	70	930,59	977,68
71	979,53	994,10	71	918,61	972,85
72	975,57	992,80	72	904,68	966,81

(*) Si intende l'età dell'Assicurato al termine del differimento indicato in polizza.



TABELLA 5

Valor capitale per 1.000,00 euro di pensione annua vitalizia		
Età alla data di quiescenza (*) da confrontare con tabella "Age Shifting" di pag. 22	Sesso dell'Assicurato:	
	MASCHILE	FEMMINILE
43	26.383,124	28.778,524
44	25.940,813	28.372,012
45	25.492,218	27.958,896
46	25.037,658	27.539,286
47	24.577,165	27.113,284
48	24.109,963	26.680,116
49	23.634,760	26.238,736
50	23.151,056	25.788,667
51	22.658,850	25.329,708
52	22.158,622	24.861,655
53	21.650,333	24.384,562
54	21.134,401	23.898,211
55	20.610,974	23.402,630
56	20.081,310	22.897,588
57	19.545,702	22.382,843
58	19.004,182	21.858,390
59	18.456,118	21.324,440
60	17.900,250	20.780,716
61	17.337,962	20.227,609
62	16.770,145	19.665,247
63	16.197,215	19.093,726
64	15.619,708	18.513,107
65	15.038,261	17.923,820
66	14.453,597	17.325,838
67	13.866,343	16.719,669
68	13.277,191	16.105,182
69	12.687,370	15.482,742
70	12.098,136	14.852,800
71	11.510,606	14.216,204
72	10.926,222	13.573,817

(*) Si intende l'età dell'Assicurato al termine del differimento indicato in polizza.

GLOSSARIO

A.I.P. S.p.A.

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A., Impresa autorizzata secondo i termini di legge all'esercizio delle Assicurazioni. È la Compagnia che assume gli obblighi derivanti dal contratto.

Assicurato

La persona sulla cui vita è prestata l'assicurazione.

Beneficiari

Coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Bonus di fedeltà

Pensione aggiuntiva pari al 15% della pensione rivalutata, riconosciuta in caso di vita dell'Assicurato alla data di quiescenza, a condizione che:

- il contratto sia in regola con il pagamento del premio base, oppure
- il premio annuo medio (esclusi i premi unici aggiuntivi) sia almeno pari al premio annuo base inizialmente pattuito.

L'importo di tale bonus può essere maggiore a seconda dell'ammontare del premio annuo medio.

Contraente

La persona, ditta o ente che stipula la polizza.

Data di quiescenza

Data in cui ha termine il differimento e matura il diritto al pagamento della rendita vitalizia (denominata "pensione") in rate posticipate.

Decorrenza

Data dalla quale si intendono valide ed efficaci le garanzie contrattuali.

Età di quiescenza

Età dell'Assicurato al termine del differimento indicato nella polizza di conferma.

Opzione

Possibilità di scelta, riservata al Contraente, fra diversi tipi di prestazione al termine del differimento.

Premio annuo base

Premio annuo inizialmente pattuito, il cui importo è modificabile dopo che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità. Ogni premio pagato consente l'acquisizione di una determinata quota di pensione.

Premio unico aggiuntivo

Versamento facoltativo effettuabile in qualsiasi momento dell'anno, per l'acquisizione di quote aggiuntive di pensione.

Riscatto

Facoltà concessa al Contraente di ritirare le somme disponibili dalle prestazioni assicurate.

Riserva matematica

L'importo accantonato da A.I.P. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Scadenza

Data in cui matura il diritto al pagamento della rendita in rate posticipate.

Tasso tecnico

Rendimento minimo già riconosciuto nella prestazione iniziale.





Prodotti assicurativi della linea
Sanpaolo Vita distribuiti da


INVEST RENDITA GARANTITA

PROPOSTA O PROPOSTA-POLIZZA

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) precisa che il presente documento può avere effetto di:

PROPOSTA

in tal caso le garanzie diverranno valide ed efficaci dalle ore 24 del giorno in cui la Polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza; in entrambi i casi a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio o il premio unico;

o

PROPOSTA-POLIZZA

in tal caso l'efficacia è condizionata all'integrale completamento e sottoscrizione del presente documento e al pagamento contestuale della prima rata di premio o del premio unico, risultante dalla quietanza in calce. Pertanto, le garanzie si intendono valide ed efficaci a decorrere dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ovvero dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza, e **prestate provvisoriamente per il periodo di 90 giorni a partire dalla data di efficacia**. In caso di sinistro risarcibile durante la copertura temporanea, il premio si intenderà comunque definitivamente acquisito.

Se entro il termine di efficacia della copertura temporanea A.I.P. S.p.A. non avrà comunicato, con lettera raccomandata R.R., la mancata accettazione della proposta-polizza, il rapporto assicurativo si intenderà valido ed efficace definitivamente, con effetto dall'inizio della copertura temporanea e il premio rimarrà acquisito a titolo definitivo. La garanzia si intenderà automaticamente prestata alle condizioni definitive previste dalla **Polizza di conferma** che A.I.P. S.p.A. si impegna ad inviare al Contraente.

In caso di mancata accettazione da parte di A.I.P. S.p.A. entro il termine previsto, la garanzia verrà a cessare con effetto dalle ore 24 del giorno di comunicazione della mancata accettazione, e il premio pagato sarà restituito.

Tanto in caso di proposta che di proposta-polizza, A.I.P. S.p.A., nell'inviare al Contraente la conferma, indicherà, oltre al numero di Polizza definitivo, i termini definitivi di copertura, determinati in coerenza con l'esatta applicazione della corrispondente tariffa.

In particolare, in caso di Proposta-polizza, tali termini prevarranno comunque su eventuali divergenti inesatte indicazioni contenute nella stessa.

PROPOSTA PROPOSTA - POLIZZA (solo se vi è pagamento contestuale del premio indicato in calce e alle condizioni stabilite di seguito)

N. 57 Cod. agenzia 8 | 8 | 0 C. R. Data proposta

Contraente

Titolo Cognome/Ragione sociale Nome Sesso M F Persona F S
Data di nascita Comune di nascita Prov. Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo (Recapito postale) CAP Comune Prov.
Telefono Documento identificativo Numero documento Rilasciato da in il
Indirizzo di residenza (Domicilio fiscale) CAP Comune di residenza Prov.
Attività Settore Ramo Segmento

Assicurato (quando diverso dal Contraente)

Titolo Cognome/Ragione sociale Nome Sesso M F
Data di nascita 1 | 9 Comune di nascita Prov. Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo CAP Comune di residenza Prov.
Telefono Documento identificativo Numero documento Rilasciato da in il

Beneficiari

A) IN CASO DI PREMORRENZA DELL'ASSICURATO

0 GLI EREDI TESTAMENTARI O, IN MANCANZA, GLI EREDI LEGITTIMI 1 IL CONIUGE AL VERIFICARSI DELL'EVENTO 2 IL CONIUGE E I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
 3 IL CONIUGE O, IN MANCANZA, I FIGLI 4 I GENITORI 5 IL CONTRAENTE 9 _____

B) IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

1 IL CONTRAENTE 2 L'ASSICURATO 9 _____

Prodotti (Le condizioni contrattuali del prodotto prescelto sono riportate nel fascicolo INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO ANNUO Mod. 02695303 - Ed. 12/2004 e INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO UNICO Mod. 02695203 - Ed. 12/2004)

INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO ANNUO (Tar. 22K) Durata anni FRAZIONAMENTO PREMI Annuale Semestrale (1)
 INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE (Tar. 23J)
 INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE AL 50% (Tar. 23J50) 75% (Tar. 23J75) 100% (Tar. 23J100)

Rendita pagabile in rate: 01 Annuali 02 Semestrali 04 Trimestrali MEDIANTE:

• ACCREDITO SUL C/C N. ABI CAB

Filiale _____

• ASSEGNO DI TRAENZA DA SPEDIRE IN:

VIA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____

Decorrenza delle garanzie - Rendita iniziale assicurata

Data di decorrenza (2) Rendita base iniziale Euro Premio annuo base o unico Euro
Quota di rendita aggiuntiva iniziale Euro Premio unico aggiuntivo Euro
Premio annuo base o unico Euro + Premio unico aggiuntivo Euro = Totale premio dovuto al perfezionamento Euro

L'emissione della polizza avverrà entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di arrivo della proposta-polizza presso la sede della Sanpaolo Invest SIM S.p.A.

(1) Il premio annuo base è pagabile in rate semestrali soltanto a partire dalla terza annualità.

(2) A partire da tale data decorrono anche le rate di premio successive indipendentemente dalla data di perfezionamento del contratto (solo per INVEST RENDITA GARANTITA a premio annuo - Tar. 22K).

Pagamento del premio

Il pagamento del premio di Euro viene effettuato con la modalità che segue:

Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a favore di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. n. assegno data emissione

Coordinate bancarie di provenienza: N. C/C ABI CAB

N.B. Non potranno essere accettati assegni intestati al Contraente e poi girati a Sanpaolo Invest SIM S.p.A.

Bonifico a favore di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. (c/c 01900040 - ABI 03296 - CAB 03200) proveniente dal conto corrente n.

ABI CAB

Pagamento delle annualità successive

Addebito continuativo sul mio conto corrente BANCA FIDEURAM numero (come da richiesta allegata)

R.I.D. altro

Revoca della proposta

Il Proponente ha diritto di revocare la presente proposta finchè il contratto non è concluso, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a A.I.P. S.p.A. con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata al seguente recapito: **A.I.P. S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano**

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta - proposta-polizza da parte di A.I.P. S.p.A.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza firmata da A.I.P. S.p.A. viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato

oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da A.I.P. S.p.A. la polizza da essa firmata o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

DICHIARAZIONI FINALI

- IL CONTRAENTE:

- prende atto che l'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni sopra riportate;

- dichiara di aver ricevuto, di conoscere e accettare le Condizioni Contrattuali di Invest Rendita Garantita a premio annuo (Mod. 02695303 - Ed. 12/2004) o di Invest Rendita Garantita a premio unico (Mod. 02695203 - Ed. 12/2004) allegati al presente documento, che regolano la tariffa prescelta;

- IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO:

- dichiarano, a ogni effetto di legge, che le informazioni e le risposte contenute nel presente documento sono veritiere ed esatte, che non hanno taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate all'interno del presente documento, assumendosi ogni responsabilità delle risposte e delle dichiarazioni stesse, anche se materialmente scritte da altri.

A.I.P. S.p.A.

Firma Assicurato
(se diverso dal Contraente)

Firma Contraente

Modulo di consenso

Preso/Prendiamo atto dell'informativa che mi/ci avete fornito ai sensi del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, nonchè dei diritti che ci competono ed in tale ambito:

- quanto alla comunicazione da parte della Società dei dati personali a soggetti terzi che rilevano il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi;

- quanto ai trattamenti, compresa anche la comunicazione a soggetti terzi, effettuati al fine di disporre informazioni commerciali ed indagini di mercato per la promozione e la vendita di propri prodotti e servizi;

Il contraente: presto/prestiamo il consenso nego/neghiamo il consenso

L'assicurato (se diverso dal Contraente): presto il consenso nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, acquisiti dalla Società a seguito delle operazioni o dei contratti indicati nel riquadro dell'informativa (ad esempio informazioni relative allo stato di salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me/noi richiesti

Il contraente: presto/prestiamo il consenso nego/neghiamo il consenso

L'assicurato (se diverso dal Contraente): presto il consenso nego il consenso

Nome e cognome (del Contraente e dell'Assicurato se diverso) _____

Firma (del Contraente e dell'Assicurato se diverso) _____ Data _____

Clausole da approvare espressamente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Contrattuali relative alla tariffa prescelta, di accettarle in ogni loro parte e di approvare espressamente, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- 1 - Nella presente proposta-polizza: disciplina della copertura temporanea, del regime dell'accettazione da parte di A.I.P. S.p.A. e della prevalenza delle disposizioni di tariffa (riportate in frontespizio).
- 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI Tar. 22K: Art. 2 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità; Art. 5 Capitale assicurato in caso di morte; Art. 6 Pagamento del premio; Art. 12 Riscatto; Art. 17 Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta.
- 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI Tar. 23J - 23J100 - 23J75 - 23J50: Art. 2 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità; Art. 7 Pagamenti di A.I.P.: documentazione richiesta; Art. 8 Cessione, pegno e vincolo; Sezione I: punto D Riscatto; Sezione II: punto C Capitale garantito in caso di morte; punto E Riscatto.

Firma Assicurato
(se diverso dal Contraente)

Firma Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, CONOSCIUTO E APPROVATO, LA NOTA INFORMATIVA CON LE RELATIVE TABELLE ESEMPLIFICATIVE, CONTENUTE NEL MODELLO 02695303 ED. 12/2004 PER INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO ANNUO O NEL MODELLO 02695203 ED. 12/2004 PER INVEST RENDITA GARANTITA A PREMIO UNICO, ENTRAMBE REDATTE CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP).

Firma Contraente

Riservato alla SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.

Punto Operativo

Codice P.B.

Cognome e Nome P.B. (in stampatello)

Codice P.B. Split

% Split

Firma P.B. Split

FIRMA DEL PRIVATE BANKER SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.

facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo e della corretta compilazione dello stesso.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990 n. 55 dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di aver identificato i suddetti soggetti, ai quali si riferisce l'operazione di cui all'intestazione del presente modulo.

A) COPIA PER A.I.P. S.p.A.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo Sanpaolo IMI, con sede in Torino, Corso Cairoli n. 1, in qualità di "Titolare" del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela o tramite le reti di vendita, in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale; in ogni caso, tutti questi dati vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali la Società si è sempre ispirata.

Inoltre, in relazione alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, la Società viene in possesso di dati che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che Le viene pertanto richiesta.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società secondo le seguenti finalità:

- a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; etc.);
- b. finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si pensi, ad esempio, alla legge c.d. "Antiriciclaggio", alle Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa);
- c. finalità funzionali all'attività della Società, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
 - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
 - promozione e vendita di propri prodotti e servizi, effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - indagini di mercato.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione dell'accentramento di alcune attività all'interno del Gruppo Sanpaolo IMI, la Società necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
- periti che svolgono attività di assistenza alla Società;
- società appartenenti al Gruppo Sanpaolo IMI, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti di cui la Società offre prodotti e/o servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc.);
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che svolgono attività di marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Società e di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d'Italia, SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), CRIF.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

All'interno della nostra Società e del Gruppo possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni incaricati del loro trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di nostra fiducia), nonché a strutture che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. La Società non necessita del Suo consenso per il trattamento e la comunicazione relativamente alla finalità sub a), in quanto richiesti per l'esecuzione di obblighi contrattuali e pre-contrattuali, e sub b), in quanto obbligatori per legge. Per quanto concerne il trattamento e la comunicazione di cui alla precedente finalità sub c), ciascun cliente ha diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso barrando l'apposita casella del modulo di sottoscrizione.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice in argomento conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.

Tra l'altro, l'interessato può ottenere dal Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o no di dati che Lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

L'interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, Lei può rivolgersi ad Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A., in persona del Direttore Generale, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile dei trattamenti effettuati dalla Società e domiciliato per le funzioni presso la sede legale di Corso Cairoli n. 1, 10123 - Torino.

